



INSintesi

PERMESSI

Banca Ore (Pbo), Permessi Riduzione Orario (Pro), Permesso Retribuito (P52), Permessi Riduzione Orario Per Il Personale Part-Time (P52), Riposi Compensativi (Rip), Prestazione Lavorativa Quadri Direttivi

Riduzione Oraria (PRO)

Ai sensi dell'art.100 del CCNL le Aree Professionali hanno una dotazione di 23 ore annue in permessi per **riduzione orario**.

Nel Gruppo Unicredit questa tipologia di permessi viene chiamato anche "**Permesso Riduzione Orario**" (PRO).

IN EVIDENZA! Fino al **31/12/2018**, le 23 ore annuali previste per i permessi riduzione orario sono ridotte a 15,5 ore poiché 7,5 delle 23 ore sono destinate a finanziare il Fondo per l'occupazione (FOC). Nel medesimo periodo le 15,5 ore vengono automaticamente versate nella "Banca delle Ore" per poter essere utilizzate successivamente, mentre non è possibile usufruire della possibilità di riduzione oraria settimanale predefinita (30' in un solo giorno o 15' in due giorni differenti).

Ricordiamo che i Quadri e i Dirigenti contribuiscono al FOC con una giornata di ex-festività.



Banca Delle Ore (PBO) e Lavoro Straordinario

L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero nel limite **massimo di 2 ore al giorno, 10 ore settimanali, 150 ore annue** (comprese le prime 50 di banca delle ore).

La segnalazione delle prestazioni aggiuntive, che devono essere autorizzate di volta in volta, dovrà essere effettuata sul portale al percorso [HR Gate Italia](#)> [Employee Self-Service](#)> [Gestione Presenze/Assenze](#)> [Straordinari](#)> [Nuovo](#).

Le **prestazioni aggiuntive** vengono:

- **Fino a 50 ore:** versate nella "Banca delle Ore" (PBO);
Attenzione! Poiché fino al 2018 i permessi PRO sono pari a 15,5 ore, ai fini del raggiungimento delle prime 50 ore da versare obbligatoriamente in PBO, sono necessarie 34,5 ore di prestazioni aggiuntive.
- **Dalle 50 ore e fino alle 100 ore:**
a scelta del lavoratore, versate nella "Banca delle Ore" (PBO) o retribuite con compenso per lavoro straordinario;
- **Oltre le 100 ore e fino al limite di 150 ore:**
retribuite con compenso per lavoro straordinario.

I **permessi PRO e PBO** costituiscono uno strumento di flessibilità.

Modi e Tempi di Utilizzo del PRO e PBO

Il recupero dei permessi PBO, in base al CCNL, avviene come da tabella:

- **Entro 6 mesi dalla prestazione aggiuntiva** va concordato con l'azienda;
- **Dopo i 6 mesi** previo semplice preavviso all'azienda di:
 - 1 giorno lavorativo per il recupero frazionato di ore
 - 5 giorni lavorativi per il recupero di 1 o 2 giorni
 - 10 giorni lavorativi per il recupero di più di 2 giorni



SCADENZE

A seguito dell'accordo del 28 giugno 2014 e successivi, le ore versate in Banca delle Ore andranno utilizzate nel corso dell'anno di maturazione. Solo le prestazioni effettuate a Novembre e Dicembre potranno essere portate all'anno successivo.

Verbale 21 dicembre 2017

ATTENZIONE! Con la firma di apposito Verbale, in data 21 dicembre 2017, stanti le difficoltà tecniche inerenti alla gestione della procedura Presenze/Assenze, si è convenuto con l'Azienda di prorogare **al 30 giugno 2018** il termine per la fruizione di tutti i residui accumulati in Banca ore (PBO) non utilizzati e di competenza anno 2016, i residui accumulati in Banca ore (PBO) e Riduzione orario (PRO) relativi all'anno 2017 ad esclusione di quelli maturati a Novembre e Dicembre 2017 andranno a scadenza naturale il 31 dicembre 2018.



Permesso retribuito frazionabile (P52)

Alle **sole Aree Professionali** spetta una giornata di Permesso retribuito da utilizzarsi sotto forma di permesso anche frazionabile nel limite minimo di un'ora nell'arco dell'anno, pena la perdita.

ATTENZIONE! Sull'Intranet di Gruppo **non** è riportata la scadenza del P52.

Per i Part-Time

I **Part-time orizzontali** hanno diritto a due giornate di permesso retribuito frazionabile (P52) già previste dal CCNL 19/12/1994 a cui, ai sensi dell'art.35 del CCNL 19/01/2012, si aggiungono un numero ulteriore di ore di riduzione orario (pari ad altre due giornate), **utilizzabili con gli stessi criteri del P52**, riproporzionate alla durata dell'orario settimanale di lavoro. **Pertanto per i Part-time confluisce nel P52 anche il PRO.**

Per i **Part-time verticali o misti** la riduzione è proporzionata al minor numero di giornate lavorative, mediamente prestate nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.

ATTENZIONE! Ai sensi dell'art.100 comma 8 del vigente CCNL, la dotazione dei permessi P52 i lavoratori a tempo parziale verrà ridotta per finanziare il FOC.



Alcuni esempi nella tabella seguente:

orario settimanale	32,5	30	25	20
Totale annue fino al 2018	19,5	18	15	12

In caso di lavoro supplementare, i part-time potranno optare per la fruizione di permessi a recupero (PBO) o, in alternativa, per il compenso che, in questo caso, sarà pari alla paga oraria senza maggiorazioni fino al raggiungimento del numero di ore lavorative previste nella giornata per i lavoratori a tempo pieno.

Ricordiamo che ai part-time potrebbero venir richieste prestazioni supplementari **nei limiti di 2 ore giornaliere e 50 ore per anno** unicamente per i seguenti motivi:

- operazioni di quadratura contabile e chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità produttiva.

Prestazione Lavorativa Quadri Direttivi

Ai sensi dell'art.87 c.2 CCNL 31/3/2015, la **prestazione dei QD** si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale del personale inquadrato nella 3^a area professionale addetto all'unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative.

Nel caso di prestazioni aggiuntive effettuate in giornate festive o al sabato (lunedì per chi lavora dal martedì al sabato) si ha diritto ad una giornata di recupero (RIP).

A seguito dell'accordo del 28 giugno 2014, le giornate di recupero (RIP) andranno utilizzate nel corso dell'anno di maturazione.

Solo le prestazioni effettuate a Novembre e Dicembre possono essere portate all'anno successivo.



Verbale 21 dicembre 2017

ATTENZIONE! Con la firma di apposito Verbale, in data 21 dicembre 2017, stanti le difficoltà tecniche inerenti alla gestione della procedura Presenze/Assenze, si è convenuto con l'Azienda di prorogare **al 30 giugno 2018** il termine per la fruizione di tutti i riposi compensativi (RIP) non utilizzati e di competenza anno 2016 nonché quelli relativi all'anno 2017 ad esclusione di quelli maturati a Novembre e Dicembre 2017 andranno a scadenza naturale il 31 dicembre 2018.

Ricordiamo che il CCNL prevede anche che l'impresa valuti la possibilità di corrispondere al Quadro Direttivo un'apposita erogazione a fronte di impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno. Tale valutazione avviene in occasione della valutazione annuale.

26 Gennaio 2018

La Segreteria First Cisl di UniCredit Group

